

ENPAM

“Emergenza COVID – 19: provvedimenti a favore degli iscritti”

A cura di: Alberto Oliveti, Luigi Galvano

Come noto, in conseguenza dell'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19, la Fondazione Enpam ha ritenuto necessario individuare forme di tutela idonee a supportare i propri iscritti. Per questo, si è ricorsi - in conformità agli scopi statutari, fra i quali rientra la realizzazione di “interventi di promozione e sostegno all'attività e al reddito dei professionisti iscritti”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del vigente Statuto - a previsioni regolamentari esistenti o, in mancanza, all'adozione di misure ad hoc.

In particolare, l'Ente è intervenuto da un lato con provvedimenti volti a sostenere attivamente il reddito dei medici e degli odontoiatri, dall'altro procedendo alla sospensione degli adempimenti. Si riepilogano, qui di seguito, gli interventi messi in atto, sottolineando che per quanto concerne alcuni provvedimenti non si è ancora concluso l'iter di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. In Particolare siccome alcuni provvedimenti scadono il 30 settembre 2020 si è ritenuto richiamarli di seguito.

Sommario

1. Tutela della quarantena – delibera n. 34 del 13 marzo 2020
2. Acconto della prestazione previdenziale – delibera n. 43 del 26 marzo 2020
3. Indennizzo forfetario di 1000 euro – delibera n. 44 del 26 marzo 2020
4. Enpam PLUS - delibera n. 52 del 23 aprile 2020
5. Tutela degli iscritti deceduti in attività a causa del Covid-19 - delibera n. 53 del 23 aprile 2020
6. Tutela degli iscritti affetti da immunodepressione - delibera n. 54 del 23 aprile 2020
7. Contributi “Quota A” e “Quota B” – delibera n. 35 del 13 marzo 2020 (L'Enpam valuta infatti un rinvio ulteriore delle scadenze per i versamenti. Il tema sarà affrontato dal consiglio di amministrazione dell'Ente, fissato per il 17 settembre. La decisione dovrà comunque ottenere il via libera dei ministeri vigilanti).
8. Adempimenti dichiarativi e contributivi delle Società di cui all'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 – delibera n. 39 del 26 marzo 2020
9. Riscatti e riconquinzioni - delibera n. 40 del 26 marzo 2020
10. Mutui – delibera n. 41 del 26 marzo 2020
11. Regime sanzionatorio – delibera n. 42 del 26 marzo 2020

Sostegno al reddito

1. Tutela della quarantena – delibera n. 34 del 13 marzo 2020

In prima istanza, la Fondazione è intervenuta istituendo l'indennità per quarantena, una tutela che consente di supportare i medici e gli odontoiatri nel periodo di sospensione dell'attività per effetto di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente, come la quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e la permanenza domiciliare, attraverso la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario (ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, DPCM 8.3.2020, DPCM 9.3.2020).

In particolare, per i titolari di rapporto di convenzione con il SSN, iscritti alla gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, nonché alla gestione degli specialisti

ambulatoriali, si è previsto, con delibera n. 34 del 13 marzo 2020 (approvata dai Ministeri vigilanti in data 6 aprile 2020, con nota prot. n. 4394), il riconoscimento di un'indennità parametrata all'entità del mancato guadagno o all'eventuale pregiudizio economico scaturente dall'onere di sostituzione sopportati dall'iscritto per la durata del provvedimento dell'autorità sanitaria.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono aver disposto nei confronti dell'iscritto la quarantena con sorveglianza attiva, la permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria, l'isolamento fiduciario o altre misure di prevenzione equivalenti. L'iscritto non deve però essere destinatario della previsione dell'art. 7, del decreto-legge del 9 marzo 2020, n. 14, secondo la quale la misura della quarantena *“non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”*.

In caso di ristoro del mancato guadagno, l'indennità viene calcolata in misura pari ad 1/30 del 62,5% delle voci continuative, assoggettate a contribuzione Enpam, del compenso professionale percepito nell'ultimo mese di attività convenzionale precedente la misura di prevenzione sanitaria.

Nella diversa fattispecie del rimborso dell'onere di sostituzione, l'indennità non può, comunque, superare il 62,5% delle voci continuative, assoggettate a contribuzione Enpam, del compenso professionale percepito nel mese di attività convenzionale precedente la misura di prevenzione sanitaria, rapportato all'effettivo periodo della misura in parola.

L'erogazione dell'indennità è stata anche prevista per l'iscritto neoconvenzionato che, nel mese precedente la data di inizio della misura di prevenzione, non ha ancora maturato il compenso professionale. In tal caso, è riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad € 33,50 lordi.

Con specifico riferimento alla categoria dei liberi professionisti, per la durata della misura di prevenzione, è stato possibile invece ricorrere al vigente Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione - “Quota B” del Fondo Generale. In particolare, il comma 4 dell'art. 5, *“Interventi aggiuntivi per calamità naturali”*, prevede la concessione di un sussidio di importo pari, attualmente, ad euro 82,78 giornalieri in favore dell'iscritto che eserciti esclusivamente attività libero professionale, il quale sia stato costretto ad interrompere l'attività stessa a causa di un evento calamitoso con conseguente azzeramento del reddito.

2. Acconto della prestazione previdenziale – delibera n. 43 del 26 marzo 2020

Per gli iscritti alla gestione “Quota B”, che esercitano esclusivamente attività libero professionale, la Fondazione ha previsto – con l'introduzione di una nuova norma (art. 17bis) all'interno del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale - la possibilità di chiedere un acconto della prestazione pensionistica determinata sulla base dei contributi accreditati alla data della domanda dell'acconto stesso. L'importo non può essere superiore al 15% della pensione ordinaria.

Possono accedere a tale istituto, gli iscritti che:

- a) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all'Enpam;
- b) hanno maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva effettiva alla gestione “Quota B” ed hanno versato nel 2019 il contributo dovuto sul reddito prodotto nel 2018;
- c) autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19;

- d) non hanno maturato i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- e) non sono titolari di trattamento pensionistico a carico delle gestioni Enpam o di altre gestioni di previdenza obbligatoria diverse dall'Enpam.

La delibera n. 43 del 26 marzo 2020, che è stata inviata ai Ministeri vigilanti in data 27 marzo 2020, con nota prot. n. 33036, è tuttavia ancora in attesa di approvazione.

3. Indennizzo forfetario di 1000 euro – delibera n. 44 del 26 marzo 2020

Il provvedimento - approvato dai Ministeri vigilanti in data 21 aprile 2020, con nota prot. n. 5007- ha previsto l'introduzione di un indennizzo forfetario di 1.000 euro per gli iscritti alla gestione "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, non titolari di pensione a carico dell'Enpam o di altri Enti di previdenza obbligatoria, che:

- hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all'Ente e hanno corrisposto, nel 2019, il contributo dovuto alla gestione "Quota B" con riferimento ai redditi prodotti nel 2018.

L'indennizzo è erogato per ciascun mese in cui si verificano le condizioni di riduzione del fatturato, e comunque per un periodo massimo di tre mesi. È riconosciuto solo per i periodi nei quali l'iscritto non abbia fruito del sussidio per calamità naturale previsto dall'art. 5, comma 4 del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale, ovvero dell'indennità per inabilità temporanea prevista dal relativo Regolamento. L'indennizzo forfetario è, invece, cumulabile con l'indennizzo statale di 600 euro previsto dall'art. 44 del decreto-legge n. 18/2020.

Per gli iscritti che, nell'anno 2019 (redditi 2018), hanno versato il contributo in misura ridotta, l'importo dell'indennizzo è rideterminato tenendo conto del rapporto fra l'aliquota ridotta e l'aliquota contributiva ordinaria vigente nel medesimo anno.

4. Enpam PLUS - delibera n. 52 del 23 aprile 2020

Al fine di consentire l'accesso all'indennizzo forfetario di 1000 euro al maggior numero possibile di medici chirurghi e odontoiatri è stato deliberato l'allargamento della platea dei beneficiari. In particolare, si è ritenuto opportuno includere anche le seguenti categorie:

- i neo contribuenti, intendendosi per tali coloro che hanno prodotto reddito imponibile presso la gestione "Quota B", per la prima volta, nell'anno 2019;
- i medici e odontoiatri che presentano il versamento del contributo "Quota B" per gli anni reddito 2016 ("Modello D" 2017) e 2017 ("Modello D" 2018) ma non per il 2018;
- i pensionati contribuenti alla gestione "Quota B" con reddito complessivo nell'anno 2018 non superiore a 75mila euro;
- gli iscritti che hanno regolarizzato la propria posizione contributiva.

Il provvedimento è stato approvato dai Ministeri vigilanti in data 18 giugno 2020, con nota prot. n. 7486.

Per quanto concerne il requisito di regolarità contributiva si fa presente che è stata elaborata una procedura informatica che, tenendo conto di tutti i tipi di morosità contributiva inerenti la

posizione specifica dell'iscritto, permette di presentare la domanda di regolarizzazione direttamente attraverso l'area riservata del sito Enpam. La procedura, che mette il medico e/o l'odontoiatra in condizioni di verificare la propria posizione, si attiva in automatico prima della presentazione della domanda.

5. Tutela degli iscritti deceduti in attività a causa del Covid-19 - delibera n. 53 del 23 aprile 2020

Con tale provvedimento è stata introdotta una modifica all'attuale beneficio previsto dai Regolamenti dei Fondi di Previdenza dell'Ente a favore dei superstiti di iscritti deceduti in costanza di contribuzione all'Enpam che non hanno raggiunto, al momento dell'evento, un'anzianità contributiva sufficiente a garantire un adeguato importo di pensione. In questi casi, la Fondazione riconosce un incremento dell'anzianità contributiva maturata al momento del decesso di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia, per un massimo di 10 anni. Tale limite, nel caso di un iscritto deceduto a causa del Covid-19, è stato portato a 20 anni. La delibera è stata inviata ai Ministeri vigilanti in data 28 aprile 2020, con nota prot. n. 47233. I Dicasteri, tuttavia, con nota prot. n. 8170 del 7 luglio 2020 hanno formulato alcuni rilievi, anche in relazione all'impatto degli oneri che ne derivano, richiedendo all'Ente di fornire ulteriori specifiche.

6. Tutela degli iscritti affetti da immunodepressione - delibera n. 54 del 23 aprile 2020

Per i medici e gli odontoiatri iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale e a quella degli specialisti ambulatoriali, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, è stata prevista una indennità per il periodo in cui sono stati costretti a sospendere l'attività e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità si rimanda a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in materia di quarantena con provvedimento n. 34 del 13 marzo 2020. Pertanto, in favore dei titolari di rapporto di convenzione con il SSN, costretti a sospendere l'attività professionale, si è prevista - anche in questo caso - un'indennità parametrata all'entità del mancato guadagno o all'eventuale pregiudizio economico scaturente dall'onere di sostituzione sopportati dall'iscritto.

La delibera n. 54 del 23 aprile 2020, inviata ai Ministeri vigilanti in data 28 aprile 2020, con nota prot. n. 47261, è stata oggetto di osservazioni da parte dei Dicasteri i quali, con nota prot. n. 7491 del 18 giugno u.s., hanno ritenuto necessario, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, acquisire "tutti gli elementi utili ad una compiuta valutazione degli impatti finanziari, tenuto conto anche che tutti gli interventi previsti sono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Sospensione degli adempimenti

In aderenza a quanto stabilito dalla normativa vigente e in considerazione del disagio socio-economico conseguente all'emergenza, è stata prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali, come di seguito indicato.

7. Contributi "Quota A" e "Quota B" – delibera n. 35 del 13 marzo 2020

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con tale provvedimento, ha differito, solo per l'anno 2020, i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni "Quota A" e "Quota B" del Fondo di previdenza generale.

In particolare, sono stati differiti i termini di versamento del contributo minimo "Quota A", dovuto da tutti gli iscritti alla Fondazione, secondo le seguenti modalità:

- la scadenza del 30 aprile per coloro che versano in unica soluzione è stata prorogata al 30 settembre;
- le scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre di coloro che versano ratealmente sono state prorogate rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre.

Con riferimento al contributo "Quota B", che viene calcolato sulla base del reddito professionale prodotto l'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione (Modello D) presentata dall'iscritto, si ricorda che quest'ultimo viene ordinariamente versato secondo le seguenti modalità:

- in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre,
- in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre (solo per chi ha autorizzato l'addebito diretto SDD),
- in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (solo per chi ha autorizzato l'addebito diretto SDD).

In considerazione dell'emergenza COVID-19 si è quindi proceduto al differimento delle rate in scadenza il 30 aprile e il 30 giugno 2020, relative ai contributi riferiti all'anno di reddito 2018 (Modello D 2019), che devono essere corrisposte secondo i seguenti termini:

- quarta rata: 30 settembre 2020;
- quinta rata: 30 novembre 2020.

8. Adempimenti dichiarativi e contributivi delle Società di cui all'art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004 – delibera n. 39 del 26 marzo 2020

È stato differito, dal 31 marzo al 30 settembre 2020, il termine per presentare la dichiarazione e procedere al versamento del contributo da parte delle Società accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Tali Società versano, infatti, un contributo previdenziale, a favore degli iscritti alla Gestione degli specialisti esterni in regime di accreditamento, pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del SSN e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario stesso.

9. Riscatti e ricongiunzioni - delibera n. 40 del 26 marzo 2020

Con specifico riferimento agli iscritti che, nella gestione in cui sono attivi, hanno presentato domanda di riscatto e/o ricongiunzione, hanno già ricevuto la proposta e hanno un piano di ammortamento in corso, si è ritenuto opportuno intervenire sulla disciplina prevista dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale e dal Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata. Sono state, quindi, adottate da parte degli uffici le seguenti modalità operative:

- proroga al 30 settembre 2020 della scadenza dei termini per l'accettazione delle proposte di riscatto e/o ricongiunzione inviate nel periodo antecedente il 23 febbraio 2020, non già scadute alla stessa data;

- proroga al 30 settembre 2020 della scadenza dei termini per l'accettazione delle proposte di riscatto e/o ricongiunzione inviate fra il 23 febbraio ed il 30 giugno 2020;

Su richiesta specifica presentata dall'iscritto:

- slittamento al 30 settembre 2020 del termine di pagamento previsto:
 - per i MAV già inviati agli iscritti che scelgono di pagare il riscatto in unica soluzione;
 - per il versamento della prima rata di riscatto;
 - per il versamento delle rate di riscatto successive alla prima;
- per i contributi di ricongiunzione, sospensione delle scadenze di pagamento mensili, con ripresa dei versamenti a partire dal 30 settembre 2020.

10. Mutui – delibera n. 41 del 26 marzo 2020

In considerazione del disagio socio-economico derivante dall'emergenza e considerato che tale disagio costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, è stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione delle rate di mutuo concesso dalla Fondazione per l'acquisto della prima casa o dello studio professionale.

Possono beneficiare di tale possibilità gli iscritti che:

- esercitano esclusivamente attività libero professionale;
- hanno registrato una perdita superiore al 33% del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda) rispetto all'ultimo trimestre 2019;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all'Ente;
- non presentano rate del proprio mutuo scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

La sospensione delle rate può essere accordata su richiesta a partire da aprile 2020 e, al massimo, fino a settembre 2020. In caso di sospensione delle rate di mutuo, il piano di ammortamento non viene ricalcolato e slitterà in avanti per un periodo pari a quello della sospensione stessa. Le garanzie costituite in favore dell'Enpam per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico degli iscritti mutuatari manterranno la loro validità ed efficacia.

11. Regime sanzionatorio – delibera n. 42 del 26 marzo 2020

Come noto, al mancato adempimento da parte degli iscritti degli obblighi contributivi e dichiarativi previsti in favore delle gestioni "Quota A" e "Quota B" del Fondo di previdenza generale consegue l'emanazione di provvedimenti di irrogazione di sanzioni secondo le previsioni del vigente Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo.

Secondo l'art. 10, commi 1 e 2, del Regolamento in parola, l'iscritto, per sanare le irregolarità contributive, deve corrispondere quanto complessivamente dovuto in unica soluzione ovvero, qualora la morosità superi i mille euro, può optare per la rateazione del debito.

Si è ritenuto opportuno quindi supportare anche gli iscritti destinatari di provvedimenti sanzionatori, che prevedano pagamenti con scadenza nei prossimi mesi.

In particolare, sono stati sospesi, per il solo anno 2020, i pagamenti derivanti da provvedimenti sanzionatori con scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto. Nel caso in cui l'iscritto abbia aderito alla proposta di pagamento con rata unica, questa dovrà essere corrisposta entro il 30 settembre 2020. Nel caso di versamenti rateali, i piani di

ammortamento riprenderanno al termine del periodo di sospensione, con conseguente loro allungamento per una durata pari al periodo di sospensione in parola.